Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA  UFFICIALE

## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 0,60

Anno LXV — Roma — Lunedì, 17 marzo 1924 — Numero 65

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** ALESSANDRIA *A. Boffi* — ANCONA · *G. Fogola.* — AQUILA *F. Agnelli.* — AREZZO *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO *Pierucci.* AVELLINO *C. Leprini.* — BARI · *Fratelli Favia.* — BELLUNO *S. Benetta.* — BENEVENTO · *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA *L. Cappelli.* — BOLZANO *L. Trevisini.* — BRESCIA *E. Castoldi.* — CAGLIARI *G. Carta.* — CALTANISSETTA · *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO · *R. Golitti.* — CASERTA *F. Abussi.* — CATANIA *G. Giannotta.* — CATANZARO · *G. Mazzocco.* — CHIETI *E. Piccirilli.* — COMO *C. Nani C.* — COSENZA (*) — CREMONA (*) — CUNEO *G. Salomone.* — FERRARA · *Taddei Soati.* — FIRENZE · *M. Mozzon.* — FOGGIA · *G. Pilone.* — FORLÌ *G. Archetti.* GENOVA *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI (*) — GROSSETO *F. Signorelli.* — LECCE *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO *S. Belforte e C.* — LUCCA · *Belforte e C.* · MACERATA (*) — MANTOVA *G. Mondovì.* — MASSA-CARRARA *A. Zannoni.* — MESSINA *G. Principato.* — MILANO · *Anonima libraria italiana.* — MODENA *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI *Anonima libraria italiana.* — NOVARA *R. Guaglio.* — PADOVA *A. Draghi.* — PALERMO · *O. Fiorenza.* — PARMA *D. Vannini.* — PAVIA *Successori Bruni Marelli.* — PERUGIA (*) — PESARO *G. Federici.* — PIACENZA *V. Porta.* — PISA *Librerie italiane riunite.* — POLA · *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO *S. Benedusi.* — POTENZA (*) — RAVENNA *E. Lavagna e F°* — REGGIO CALABRIA *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA · *L. Bonvicini.* — ROMA *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* — ROVIGO · *G. Marin.* — SALERNO *N. Saracino.* — SASSARI *G. Ledda.* — SIENA *Libreria San Bernardino.* — SIRACUSA *G. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi* — SPEZIA *A. Zacutti.* — TARANTO *Fratelli Filippi.* — TERAMO · *L. d'Ignazio.* — TORINO · *F. Casanova e C.* — TRAPANI *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE *L. Cappelli.* — UDINE *Carducci.* — VENEZIA · *S. Scrafin.* — VERONA · *R. Cabianca.* — VICENZA *G. Galla.* — ZARA *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## *ERRATA-CORRIGE*

Il Regio decreto n. 3245 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 corrente mese, il quale tanto nel sommario, quanto nella propria intestazione venne dichiarato Regio decreto-legge, deve intendersi dichiarato invece come Regio decreto.

Il decreto Ministeriale 11 febbraio 1924 relativo alla particolare esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio scorso, risulta firmato « Pel Ministro: Finzi », mentre doveva leggersi « Il Ministro: Mussolini », come è detto nel testo originale e come qui si rettifica.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 280.

**Approvazione della convenzione per la costruzione e l'esercizio della tramvia a trazione elettrica Cascina Novella-Sesto S. Giovanni-Cascina Robecco.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 20 novembre 1923 fra il grand'ufficiale Filippo Allemand di Ignazio, ispettore generale delle ferrovie, tranvie e automobili, in rappresentanza e per conto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici da una parte, e dall'altra il comm. ing. Adolfo Foscarini fu Carlo, presidente della Società trazione elettrica lombarda, con sede in Milano, per la concessione, senza sussidio governativo della costruzione e dell'esercizio della tranvia a trazione elettrica Cascina Novella-Sesto San Giovanni-Cascina Robecco, con raddoppio di binario della esistente linea Milano-Sesto da Cascina Novella a Sesto, per l'esercizio di una linea diretta Milano-Monza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 52.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1924, n. 293.

**Approvazione della convenzione stipulata con la deputazione provinciale di Verona, circa le modalità per il pagamento del contributo governativo nella spesa per la costruzione del tronco della strada provinciale Gardesana n. 244 da Navene al vecchio confine austro-ungarico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 21 dicembre 1923, stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici, quello delle finanze e la Deputazione provinciale di Verona, con la quale si stabiliscono le modalità per il pagamento del contributo governativo nella spesa per la costruzione del tronco della strada provinciale Gardesana n. 244 da Navene al vecchio confine austro-ungarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 dicembre 1923, stipulata fra il Ministero dei lavori pubblici, quello delle finanze e la Deputazione provinciale di Verona per l'oggetto sopraindicato.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1928-29 sarà stanziata la somma necessaria pel pagamento dell'ulteriore contributo dovuto dallo Stato alla provincia di Verona e dipendente dall'articolo 3 della predetta convenzione.

Art. 3.

La convenzione suddetta è esente dalle tasse di bollo e di registro e dai diritti di segreteria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 59.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 301.

**Emissione di un nuovo francobollo espresso per l'interno del valore di cent. 60 del medesimo formato disegno e colore di quello da cent. 50, sul quale si autorizza la sovrastampa in cent. 60.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 225 del 25 gennaio 1920 che autorizza la emissione di un nuovo francobollo espresso da centesimi 50 del medesimo tipo di quello da cent. 25, già in uso nell'interno del Regno;

Visto il R. decreto n. 1824 del 23 novembre 1921 che eleva da 50 a 60 centesimi il diritto fisso di espresso per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla emissione di un nuovo francobollo da centesimi 60 del medesimo tipo di quello da centesimi 50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il francobollo espresso per l'interno del Regno istituito con R. decreto n. 225 del 25 gennaio 1920 deve essere sostituito da altro del medesimo formato, disegno e colorazione del valore di cent. 60.

Art. 2.

Gli attuali francobolli espresso di cent. 50 saranno muniti della sovrastampa « Cent. 60 » ed usati in sostituzione dei nuovi francobolli di questo valore o promiscuamente con essi fino a disposizione contraria.

Art. 3.

I francobolli espresso da cent. 50 non muniti di sovrastampa saranno validi per il pagamento del diritto di espresso con l'aggiunta di un francobollo ordinario da cent. 10, fino a tutto il 31 marzo 1924, e saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 marzo 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione, ai sensi dell'art. 139 del vigente regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — A. DE' STEFANI.

*Visto, il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 76.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 302.

**Autorizzazione della sovrastampa della leggenda « 10 centesimi » sugli attuali francobolli per corrispondenza da 1 e 2 centesimi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'articolo 137 del regolamento di esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che eleva da 5 a 10 centesimi la tassa di francatura delle stampe non periodiche e conseguentemente da 2 a 5 centesimi la tassa di tali oggetti, se spediti dai sindaci dei Comuni;

Riconosciuta l'opportunità di far sovrastampare con la leggenda « 10 centesimi » i francobolli per corrispondenza da 1 e 2 centesimi dei quali per effetto della predetta elevazione di tariffe si è reso nullo od assai scarso l'uso:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza la sovrastampa della leggenda « 10 centesimi » sugli attuali francobolli per corrispondenza da 1 e 2 centesimi, e l'uso dei francobolli così sovrastampati per la francatura delle corrispondenze in sostituzione o promiscuamente con quelli non sovrastampati del medesimo valore.

Art. 2.

I francobolli per corrispondenza da 1 e 2 centesimi non sovrastampati seguiteranno ad avere corso fino a disposizione contraria, e di essi saranno curate, occorrendo, nuove ristampe per gli eventuali bisogni del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

*Visto, il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 77.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 303.

**Impressione della sovrastampa « centesimi 50 » sugli attuali francobolli per corrispondenza da 40 e 55 centesimi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento di esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922, che eleva da 40 a 50 centesimi la tassa di francatura delle lettere per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di far sovrastampare con la leggenda centesimi 50 i francobolli per corrispondenza da 40 e 55 centesimi dei quali per effetto della variazione delle tariffe si è reso nullo od assai scarso l'uso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'impressione della sovrastampa « cent. 50 » sugli attuali francobolli per corrispondenza da 40 e 55 centesimi e l'uso dei francobolli così sovrastampati per la francatura delle corrispondenze, in sostituzione o promiscuamente con quelli non sovrastampati del medesimo valore.

Art. 2.

I francobolli per corrispondenza da 40 centesimi non sovrastampati seguiteranno ad avere corso fino a disposizione contraria e di essi saranno curate, occorrendo, nuove ristampe per gli eventuali bisogni del servizio.

Art. 3.

I francobolli per corrispondenza da 55 centesimi non sovrastampati saranno validi per la francatura delle corrispondenze a tutto il 31 marzo 1924 e saranno ammessi al cambio a tutto il 31 marzo 1925, dopo di che cesseranno definitivamente di avere corso e saranno venduti per collezione a sensi dell'art. 139 del vigente regolamento generale intorno al servizio postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 78.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 304.**

**Impressione della sovrastampa « lire 1.60 » sugli attuali francobolli espresso da L. 1.20.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Vista la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921 che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, stipulati a Madrid il 30 novembre 1920;
Visto il decreto Ministeriale del 31 dicembre 1921 che in analogia alla predetta legge, eleva da L. 1.20 a L. 1.60 il diritto fisso per le corrispondenze per espresso da inviarsi all'estero;
Riconosciuta l'opportunità di munire della sovrastampa « lire 1.60 » gli attuali francobolli espresso da L. 1.20;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza l'impressione della sovrastampa « lire 1.60 » sugli attuali francobolli espresso da L. 1.20 e l'uso dei francobolli così sovrastampati sulle corrispondenze da inviarsi all'estero con tale mezzo.

Art. 2.

I francobolli espresso da L. 1.20 non muniti di sovrastampa saranno validi a tutto il 31 marzo 1924 se applicati sulle corrispondenze con l'aggiunta di fancobolli ordinari per l'importo di cent. 40 e saranno ammessi al cambio a tutto il 31 marzo 1925 dopo di che verranno tolti definitivamente di corso, e venduti per collezione, ai sensi dell'art. 139 del vigente regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 79.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 305.**

**Emissione di un nuovo francobollo espresso estero da lire 1.20, in sostituzione di quelli da L. 0.30 dei quali si autorizza la sovrastampa con la leggenda « lire 1.20 ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolameno di esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 539 del 14 agosto 1908 che istituisce il francobollo per le corrispondenze inviate per espresso all'estero;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 97 del 13 gennaio 1918, che ripristina il francobollo per corrispondenza da centesimi 60;
Visto il R. decreto n. 45 del 27 gennaio 1921, che eleva a 60 centesimi la tassa di francatura del primo porto delle lettere per l'estero ed a L. 1.20 il dirito fisso di espresso per l'estero;
Riconosciuta l'opportunità di adottare per il francobollo da centesimi 60 il colore azzurro scuro prescritto dalla Convenzione internazionale, e di provvedere alla emissione di un nuovo francobollo per l'estero da L. 1.20;
Riconosciuta altresì l'opportunità stante l'urgenza di munire della sovrastampa di L. 1.20 gli attuali francobolli espressi da centesimi 30;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al color lacca carminio stabilito dal decreto Luogotenenziale n. 97 del 13 gennaio 1918, per il francobollo per corrispondenza da centesimi 60 deve essere sostituito il colore azzurro scuro.

Art. 2.

Il francobollo espresso per l'estero del valore di L. 0.30 istituito con R. decreto n. 539 del 14 agosto 1908, deve essere sostituito da altro del medesimo formato, disegno e colorazione del valore di L. 1.20.

Art. 3.

Gli attuali francobolli espresso da centesimi 30 saranno muniti della sovrastampa « lire 1.20 » ed usati in sostituzione dei nuovi francobolli di questo valore o promiscuamente con essi fino a nuova disposizione.

Art. 4.

I francobolli espresso da cent. 30 non muniti di sovrastampa saranno validi a tutto il 31 marzo 1924, se applicati sulle corrispondenze con aggiunta di francobolli ordinari, e saranno ammessi al cambio fino a tutto il 31 marzo 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione a sensi dell'articolo 139 del vigente regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 80.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 308.

**Delimitazione territoriale e reparto patrimoniale fra i comuni di Lumezzane San Sebastiano e Lumezzane Sant'Apollonio, in esecuzione della legge 14 aprile 1921, n. 497.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge 14 aprile 1921, n. 497, che costituì in Comune autonomo la frazione San Sebastiano del comune di Lumezzane Sant'Apollonio ed autorizzò il Governo del Re a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale, compilato in data 7 settembre 1922 dal geometra Marsiglio Vaglia e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Brescia;

Visto il certificato comprovante l'eseguita regolare pubblicazione del detto progetto;

Viste le deliberazioni 7 marzo 1923 del Consiglio provinciale di Brescia e 7 luglio 1923 della Giunta provinciale amministrativa, con la quale i due consessi hanno dato pareri favorevoli sull'esposto progetto;

Visto il progetto di reparto delle attività e passività, compilato in data 18 aprile 1923 dal ragioniere Mario Nasta, già concordato con le rappresentanze dei due Comuni nella riunione avvenuta il 13 gennaio 1923, sul quale ha dato parere favorevole la Giunta provinciale amministrativa con la deliberazione 7 luglio 1923;

Visto il verbale in data 7 febbraio 1923, dal quale risulta che i due progetti precitati sono stati accettati dalle parti interessate;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione 1ª, in data 7 gennaio 1924, n. 35, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i due comuni di Lumezzane Sant'Apollonio e Lumezzane San Sebastiano è stabilita in conformità della pianta topografica redatta in data 7 dicembre 1922 dal geometra Marsiglio Vaglia vistata dal Genio civile di Brescia.

La pianta anzidetta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il reparto delle attività e passività patrimoniali fra i Comuni indicati nell'articolo precedente è stabilita in conformità al progetto compilato in data 18 aprile 1923 dal ragioniere Mario Nasta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 83.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. 309.

**Delimitazione territoriale e reparto patrimoniale fra i comuni di Quistello, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso, in esecuzione della legge 10 agosto 1923, n. 1206.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge 10 agosto 1922, n. 1206, che costituiva in Comuni autonomi le frazioni San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso del comune di Quistello ed autorizzava il Governo del Re a dare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale, compilato in data 2 marzo 1923 dall'ingegnere del Genivo civile Marco Visentini sulla base di una linea di confine determinata di comune accordo, con verbale 2 marzo 1923, dalle rappresentanze dei tre enti;

Visto il certificato comprovante l'eseguita regolare pubblicazione del detto progetto, il quale è stato vistato dall'ingegnere capo del Genio civile di Mantova;

Viste le deliberazioni 17 aprile 1923 della Deputazione provinciale di Mantova e 19 maggio successivo della Giunta provinciale amministrativa, con le quali i due consessi hanno dato pareri favorevoli sull'esposto progetto;

Visto il progetto di reparto delle attività e passività, compilato in data 9 ottobre 1923 di comune accordo dalle rappresentanze dei tre Comuni;

Vista la deliberazione 24 novembre 1923, con la quale la Giunta provinciale amministrativa ha espresso parere favorevole all'approvazione del suindicato progetto;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione prima, in data 27 dicembre 1923, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i tre comuni di Quistello, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso è stabilita in conformità della pianta topografica redatta in data 2 marzo 1923 dall'ingegnere del Genio civile Marco Visentini, vistata dall'ufficio del Genio civile di Mantova.

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il reparto delle attività e passività patrimoniali fra i Comuni indicati nel precedente articolo è stabilito in conformità al progetto compilato in data 9 ottobre 1923, di comune accordo, dalle rappresentanze dei Comuni stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 84.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 312.

**Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per provvedere a restituzione di diritti doganali indebitamente riscossi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto l'articolo 41 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 275: « Restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 2,500,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 87.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 313.

**Aumento del limite massimo di tariffa dei trinciati esteri.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;
Visti i Regi decreti 19 febbraio 1920, n. 180; 3 novembre 1920, n. 1582; e 13 agosto 1921, n. 1267;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire il prezzo massimo di vendita al pubblico dei tabacchi trinciati esteri nella misura di lire italiane 180 il chilogrammo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 88.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1924, n. 314.

**Devoluzione allo Stato delle attività risultanti alla chiusura della liquidazione del Consorzio nazionale cooperativo importazione.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi del 2 novembre 1920, relativo alla costituzione di Enti autonomi di consumo e consorzi per acquisto, produzione e distribuzione di merci di largo consumo;
Visto lo statuto del Consorzio nazionale cooperativo importazione approvato, dal Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, con decreto del 1° luglio 1921;
Visto che l'assemblea degli Enti consorziati deliberava la chiusura della gestione del Consorzio al 31 marzo 1922, termine statutario, e la messa in liquidazione dell'Ente medesimo;
Visto lo stato attuale della liquidazione, da cui risulta che tutte le attività residuali non sono sufficienti a coprire i crediti che, per diversi titoli, vanta lo Stato, e che le ulteriori spese di liquidazione non potrebbero avere altro effetto, che quello di assottigliare le attività medesime;
Tenuto presente, altresì, che non vi sono creditori privati, e che gli Enti consorziati hanno conseguito il rimborso del capitale versato e i relativi interessi, a termine dello statuto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione del cessato Consorzio nazionale cooperativo importazione sarà chiusa col 31 marzo 1924.

Tutte le attività risultanti alla chiusura della liquidazione, comprese quelle accantonate come riserva statutaria e gli utili del bilancio dell'Ente chiuso al 31 marzo 1922, non ancora distribuiti, sono devolute allo Stato, a compensazione dei crediti che esso vanta.

Art. 2.

Il Collegio dei liquidatori, entro il 15 aprile 1924, verserà le attività in numerario con imputazione al bilancio di entrata dello Stato e consegnerà i titoli rappresentativi delle altre attività, assieme al rendiconto della liquidazione, al Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 96.* — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 febbraio 1924.
**Proroga di poteri del Commissario straordinario del comune di Riva e sostituzione dello stesso.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riva, e sostituisce il Regio commissario.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Riva (Trento) per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data dell'11 novembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Riva in provincia di Trento e nominato Commissario straordinario il signor cav. Arturo Diana;

Ritenuto che avendo il detto cav. Diana rinunciato all'incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Riva, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Farina è nominato Commissario straordinario per la sopradetta disciolta Amministrazione comunale, ai termini di legge, in sostituzione del sig. cav. Diana che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
**Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Anzio, Caccia, Vivaro Romano, Carugo, Sorianello, Buccino, Sannicandro, Prato Carnico, Borgo, Canolo, Eboli e Lanuvio**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Anzio (Roma), Caccia (Trieste), Vivaro Romano (Roma), Carugo (Como).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di Anzio (Roma), Caccia (Trieste), Vivaro Romano (Roma), Carugo (Como), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione delle finanze e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 11-15-18 novembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Anzio (Roma), Caccia (Trieste), Vivaro Romano (Roma), e Carugo (Como);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Anzio, Caccia, Vivaro Romano, e Carugo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Sorianello (Catanzaro), Buccino (Salerno), e Sannicandro (Bari).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Sorianello (Catanzaro), Buccino (Salerno), e Sannicandro (Bari), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 21 ottobre, 9 e 25 novembre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comu-

**nali di Sorianello (Catanzaro), Buccino (Salerno), e Sannicandro (Bari);**

**Veduta la legge comunale e provinciale:**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Sorianello, Buccino, e Sannicandro è prorogato di tre mesi.**

**Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.**

**Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.**

**VITTORIO EMANUELE.**

MUSSOLINI.

---

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Prato Carnico (Udine), Borgo (Trento), Canolo (Reggio Calabria), Eboli (Salerno), Lanuvio (Roma).**

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di Prato Carnico (Udine), Borgo (Trento), Canolo (Reggio Calabria), Eboli (Salerno), Lanuvio (Roma), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione delle finanze e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;**

**Veduti i Nostri precedenti decreti in data 7-21 ottobre e 9-18 novembre 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Prato Carnico (Udine), Borgo (Trento), Canolo (Reggio Calabria), Eboli (Salerno), Lanuvio (Roma);**

**Veduta la legge comunale e provinciale;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Prato Carnico, Borgo, Canolo, Eboli, e Lanuvio è prorogato di tre mesi.**

**Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.**

**Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.**

**VITTORIO EMANUELE.**

MUSSOLINI.

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

### Libera vendita di acqua minerale naturale estera.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 aprile 1923, n. 15, la ditta Andreas Saxlehner è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di Hunyadi Janos dell'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in Buda presso Budapest (Ungheria) e di cui la Ditta è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde scuro della capacità di circa sette decilitri, chiuse con tappo di sughero coperto con capsula di stagnola che porta impressa l'effige di Hunyadi Janos.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm. 128 x 225 sul margine superiore delle quali è stampato in caratteri neri Andreas Saxlehner - Budapest (Ungheria).

L'etichetta è divisa in tre rettangoli nelle misure uguali cadauno di: altezza mm. 103, larghezza mm. 64.

Nel rettangolo centrale, in campo rosso, si trova al centro il medaglione con l'effige dell'eroe nazionale ungherese Hunyadi Janos colla dicitura soprastante in lingua ungherese: « Hunyadi Janos Budai Keserüviz Forras » (che significa: Sorgente di acqua amara di Buda Hunyadi Janos).

Sotto il medaglione la stessa dicitura in lingua tedesca coll'aggiunta: « Andreas Saxlehner - Budapest ».

Segue poi la dicitura in lingua tedesca circa le caratteristiche dell'etichetta e della chiusura delle bottiglie, e la dicitura anche in tedesco « le fabbricazioni dell'acqua come pure le imitazioni dell'etichetta e della confezione saranno punite a termini di legge ».

Nello stesso campo rosso, a carattere chiaro, risaltante sulla dicitura predetta, che è in carattere nero, sta scritto: « Gesetzlicher Markenschutz ».

In calce, in carattere nero, è riprodota la firma del proprietario Andreas Saxlehner.

Il rettangolo di sinistra, in campo bianco, porta scritto sulla testata: « Acqua naturale purgativa di Hunyadi Janos raccolta in Buda presso Budapest (Ungheria).

Segue un certificato del prof. dott. Aloys Martin di Monaco di Baviera, poscia sono indicate le analisi chimica e batteriologica dei signori professori Carlo Kaiser e Giuseppe Ferentzy dell'Università di Budapest.

Tanto su questo campo sinistro quanto sul destro è stampato in carattere rosso grassetto trasversalmente: « Saxlehners Bitterquelle ».

Sul rettangolo di destra la testata è uguale a quella del sinistro, e cioè: « Acqua Minerale purgativa di Hunyadi Janos ».

Seguono otto certificati di celebrità mediche, e precisamente: « Accademia di medicina di Parigi, prof Moleschott - The Lancet, London, prof. Justus Von Liebig - Medical Press and Circular, London, prof. Bunsen, prof. Virchow ».

Infine, sotto il rettangolo di destra è stampato: « Verificare sempre la etichetta, la capsula ed il tappo per rendersi certi di comprare la vera acqua di Hunyadi Janos ».

Sul lato destro, all'esterno del rettangolo e in senso verticale, sono indicate in quattro lingue le dosi di prescrizioni e più sotto sono inscritti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

---

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N. 64*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 marzo 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 111 10 | Belgio | 90 30 |
| Londra | 100 235 | Olanda | 8 70 |
| Svizzera | 404 75 | Pesos oro | 17 73 |
| Spagna | 302 75 | Pesos carta | 7 80 |
| Berlino | — | New-York | 23 38 |
| Vienna | 0 033 | Oro | 451 12 |
| Praga | 67 70 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 81 53 |
| | 3.50 % » (1902) | 75 — |
| | 3.00 % lordo | 51 67 |
| | 5.00 % netto | 95 56 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 81 06 |

---

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.